

Disposizioni in materia di trasferimento di partecipazioni dalle province ai comuni. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della l.r. 22/2015, con riferimento alle funzioni in materia di turismo - trasferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge - ha evidenziato, per alcuni territori ed in particolare per quanto riguarda l'attività termale, l'esigenza di una specifica valutazione sull'opportunità di procedere al trasferimento di partecipazioni inerenti tale settore dalla provincia ai comuni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

Con la presente proposta di legge si procede pertanto ad introdurre uno specifico comma nella l.r. 22/2015 finalizzato a consentire alle province, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e con le modalità già individuate dall'articolo 13 della stessa l.r. 22/2015, di procedere al trasferimento delle partecipazioni in loro possesso in società operanti nel settore termale in favore di uno o più comuni già soci delle stesse.

Per quanto attiene al procedimento le modalità individuate sono le medesime di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 che dispongono quanto segue. Comma 2: “(...) il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.”. Comma 3: “Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. (...)”.